



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DEFINIZIONE n° 03 /2016

OGGETTO: definizione n°11/2016 promossa dall'utente Iadanza Lanzaro contro le compagnie telefoniche Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Vodafone Omnitel - inammissibile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FUNZIONARIO
Dr. Lucio Dalla Torre

IL SEGRETARIO GENERALE
Direttore del Servizio
Riccardo TAMBURRO

- VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, in particolare l’articolo 1, comma 13, che prevede l’istituzione, quale organo funzionale dell’Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all’Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;
- VISTA la legge della regione Molise 26 agosto 2002 n. 18 recante “*istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO l’art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- VISTO l’Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità “Agcom”), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l’Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;
- VISTA la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l’AGCOM e la Regione Molise, con la quale sono state assegnate il primo pacchetto di deleghe e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com. Molise anche la “*definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia*”;
- RILEVATO che in data 14.01.2016 l’utente **Iadanza Lanzaro** ha promosso una istanza di definizione mediante modello GU14, acquisita in pari data al protocollo di questo Servizio al n°375 che vedeva come controparte gli operatori Vodafone Omnitel e Wind Telecomunicazioni s.p.a.
- CONSIDERATO che l’art. 14, comma 2, del Regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti, approvato con delibera n°173/07/ONS, il quale recita testualmente “*non può essere promosso ove siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione ...*”
- PRESO ATTO che il primo tentativo di conciliazione si è tenuto in data 6 luglio 2015 come da verbale n°239/15 e quindi da oltre tre mesi rispetto alla data in cui l’utente ha presentato istanza di definizione;

VISTO

il comma 2 l'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS. e successivamente modificato ed integrato con delibera n.597/11/CONS, delibera n.479/09/CONS., delibera 95/08/CONS e delibera 502/08/CONS, il quale recita "Il Direttore dispone, altresì, l'archiviazione del procedimento nei casi di inammissibilità ovvero di improcedibilità dell'istanza".

RITENUTO

di dover dichiarare inammissibile l'istanza presentata dall'utente **Iadanza Lanzaro** per le sopraccitate motivazione ed in forza delle disposizioni dettate dall'art. 14, comma 2, del soprarichiamato regolamento

D E T E R M I N A


per tutto quanto sopra riportato, di dichiarare inammissibile l'istanza di definizione prodotta dall'utente **Iadanza Lanzaro**, acquisita al protocollo di questo Servizio in pari data al n°375/16 in data 14.01.2016, avverso la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a.;

di stabilire, ai sensi del comma 3, dell'art. 20, del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, che le spese di procedura restano a carico delle parti;

di comunicare il presente provvedimento alle parti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Riccardo TAMBURRO



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE
